



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente della 1^a Commissione
del Senato della Repubblica

Al Presidente della 2^a Commissione
del Senato della Repubblica

Oggetto: Disegno di legge n. 1690 *“Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori”*. Parere dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112.

L’Autorità che rappresento è stata istituita in Italia dalla legge 12 luglio 2011, n. 112 con la finalità di promuovere la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni internazionali, fra le quali assume particolare rilievo la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989.

In particolare, la legge istitutiva le attribuisce il potere di partecipare alla formazione degli atti normativi relativi alle persone di minore età esprimendo il proprio parere anche *“sui disegni di legge all’esame delle Camere in materia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”* (articolo 3, comma 3, legge 12 luglio 2011 n.112).

Premessa

Il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rappresentano una priorità d’intervento necessaria per garantire la tutela dei diritti delle persone di minore età. Il cyberbullismo, quale manifestazione recente di un fenomeno sempre esistito, è più complesso del bullismo in quanto il veicolo delle aggressioni, delle molestie e delle umiliazioni è la rete.

La rete rappresenta una risorsa straordinaria per i ragazzi, uno strumento attraverso il quale sono esercitati molti diritti previsti dalla Convenzione di New York. Tanti però sono anche i rischi che ne possono derivare, oltre al cyberbullismo, l’isolamento o la dipendenza. È quindi necessario garantire



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

le condizioni affinché i giovani possano godere delle opportunità di conoscenza e dialogo offerte dalla rete e dai social media senza incorrere nei pericoli a cui queste tecnologie li espongono.

Si richiama al riguardo il Comitato per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza presso le Nazioni Unite (da ora Comitato ONU) che nel Commento Generale n. 25 presentato il 2 marzo 2021 ha elencato i diritti previsti nella Convenzione ONU che devono essere tutelati nel rapporto con il mondo digitale, individuando, per ciascuno di essi, gli interventi che dovranno essere posti in essere dagli Stati parte, tra cui, in particolare, l'accesso all'informazione (art.17), la libertà di espressione (art.13), di pensiero, coscienza e religione (art.14), di associazione e riunione (art.15), il diritto alla privacy, all'identità ed alla registrazione al momento della nascita (artt.7 e 8), il diritto all'educazione (art.28), alla cultura, al gioco ed alle attività ricreative (art.31), ed individuando alcuni specifici ambiti di tutela, quali la violenza contro i minori (art.19)- tra questi anche il bullismo - la salute (art.24), l'ambiente familiare (art.20) i minori con disabilità (art.23), la protezione da tutte le forme di sfruttamento (artt.34 e 36).

La legge 29 maggio 2017 n. 71, nel dettare disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha privilegiato strumenti di carattere socio-educativo da attuare in ambito scolastico nei confronti dei minori coinvolti, siano essi le vittime o i responsabili degli illeciti. Essa prevede il coinvolgimento attivo non solo delle istituzioni ma anche della scuola e dei genitori, ai quali è chiesto uno scatto di consapevolezza rispetto ai rischi della rete e un impegno a governarli.

Oltre ad introdurre strumenti di tutela, di immediata attivazione anche da parte delle persone di minore età (istanza, rimozione o oscuramento), la legge punta sull'educazione dei ragazzi, dei docenti, dei genitori e di tutti i soggetti che sono coinvolti a vario titolo nel cyberbullismo. Ruolo centrale è affidato al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito in attuazione della legge con DPCM 20 ottobre 2017. Ad esso è affidato il compito di redigere un piano di azione integrato di prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta dei dati per monitorare l'evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di Polizia.

Al centro della legge c'è la scuola, primo "luogo" dei ragazzi, chiamata a realizzare, mediante l'adozione di linee di orientamento, azioni preventive in un'ottica di governance coordinata dal Ministero dell'istruzione che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti (art. 4 della L. n. 71/17).



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Nel 2019 il Comitato ONU, nelle Osservazioni del 7 febbraio 2019, ha raccomandato all'Italia di: c) rafforzare la consapevolezza sugli effetti negativi del bullismo e del cyberbullismo, applicare le linee guida contenute nel piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola, adottare e implementare un piano d'azione integrato come previsto dalla legge n. 71/2017 (CRC/C/ITA/CO/5-6, para 32).

In ottica di prevenzione e sensibilizzazione non può sottacersi l'importanza dell'educazione alla cittadinanza digitale: in tale senso la Raccomandazione CM/REc(2019)10 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (Coe) il 21 novembre 2019, con la quale sono state introdotte linee guida sulla base delle quali gli stati membri sono invitati a rivedere norme, politiche e prassi, inclusi i programmi di apprendimento. Gli stessi principi, sempre secondo il Coe, andrebbero implementati nell'educazione formale, non formale e informale e ne andrebbe misurato l'impatto.

Il Coe, inoltre, sottolinea un aspetto essenziale, vista la velocità e mutevolezza dei cambiamenti nell'ambiente digitale: gli Stati devono assicurare un'adeguata formazione iniziale e un aggiornamento costante ai docenti e agli altri soggetti coinvolti nel processo educativo.

Nell'ordinamento italiano la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante *"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"* dedica l'articolo 5 a quella che la rubrica definisce "Cittadinanza digitale". Si pone l'accento sulle competenze da sviluppare gradualmente, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti: essi devono essere sensibilizzati a un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti, e con specifico riferimento ai fenomeni in oggetto, *"..essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo"*.

La legge prevede, altresì, che il Ministero dell'istruzione convochi ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, della quale è chiamata a far parte anche questa Autorità garante, per verificare l'attuazione della norma sull'educazione alla cittadinanza digitale, diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati, valutare eventuali esigenze di aggiornamento. La Consulta è tenuta a presentare periodicamente al Ministro dell'istruzione una relazione sullo stato di attuazione della legge e segnalare eventuali iniziative di modifica che ritenga opportune. Questo perché si possano sollecitare un rafforzamento della didattica digitale, la sperimentazione di nuove metodologie, avviare un percorso condiviso con gli altri attori coinvolti: genitori, famiglie e operatori della comunicazione.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Il collegamento tra le previsioni della legge n. 71 del 2017 e la legge n. 92 del 2019 è contenuto nell'art.5, comma 6, di quest'ultima ove è stabilito che la Consulta opera in coordinamento con il tavolo tecnico di cui all'art. 3 della legge n. 71/17, cui è demandato il compito di adottare un piano di azione integrato di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, nonché realizzare un sistema di raccolta dei dati.

Quanto al necessario coinvolgimento degli operatori della rete e alla previsione di forme più stringenti di responsabilità per gli *internet provider*, lo Stato italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha recepito la direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per mezzo della quale l'Unione europea intende tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.

Si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, definisca una disciplina di dettaglio a tutela dei minori, servendosi di procedure di co-regolamentazione insieme ai provider. Inoltre, sono previsti programmi per i genitori e campagne scolastiche sull'uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, che saranno realizzati dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'istruzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (art. 37). Infine, l'Autorità garante viene sentita in occasione della definizione da parte di Agcom di linee guida che disciplineranno i codici di condotta cui dovranno attenersi i fornitori (art. 42). Codici che, tra l'altro, dovranno contenere misure per ridurre l'esposizione dei minori di 12 anni a pubblicità video relative a prodotti alimentari, la cui assunzione eccessiva non è raccomandata.

È importante sottolineare una doppia linea di intervento contemplata dalla direttiva attuata: una che opera sul piano della regolamentazione e della co-regolamentazione e un'altra su quella dell'educazione e sensibilizzazione, sia dei minorenni che degli adulti.

L'articolato sistema di interventi deve gradualmente acquisire maggiore efficacia in termini di contrasto e prevenzione del problema: sono state emanate le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo di cui all'art. 4 della legge n. 71 del 2017, aggiornate da ultimo il 13 marzo 2021, e si è in attesa del piano d'azione integrato di cui all'art. 3 della L. n. 71 del 2017.

Alla luce del quadro normativo esistente occorre elaborare una strategia di intervento complessa che, oltre a dare attuazione agli strumenti normativi, produca anche un cambiamento culturale.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Sul disegno di legge

Modifiche all'art. 612-*bis* del codice penale

Il proposto inserimento della "condizione di emarginazione" nell'ambito della fattispecie incriminatrice pone dubbi sulla compatibilità con il principio di tassatività che caratterizza la norma penale. Si tratta infatti di un concetto generico e come tale lascerebbe ampi spazi all'interprete nella sua definizione.

Modifiche all'art. 731 del codice penale

L'articolo 2 del disegno di legge in esame ha il merito di estendere la norma incriminatrice, attualmente limitato all'istruzione elementare a tutto il ciclo scolastico obbligatorio. Viene, altresì, innalzata la pena dell'ammenda dagli attuali 30 euro all'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

Accanto alle misure repressive, tuttavia, occorrerebbe introdurre azioni per contrastare alla radice l'abbandono scolastico, prevedendo meccanismi di segnalazione tempestiva all'autorità giudiziaria minorile, rafforzando il raccordo tra uffici scolastici, servizi sociali e tribunale per i minorenni, da realizzare anche attraverso la previsione di protocolli standardizzati a livello centrale, operativi a livello locale.

Al riguardo l'art. 28 della Convenzione ONU riconosce il diritto di ogni bambino e ragazzo all'educazione in modo da favorire l'uguaglianza delle opportunità. Gli strumenti devono prevedere forme e modalità diversificate a seconda dei gradi di istruzione e devono includere programmi di contrasto della dispersione scolastica.

La normativa attualmente in vigore pone a carico del sindaco e del dirigente scolastico la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, con la verifica all'inizio dell'anno scolastico dell'iscrizione dei minori obbligati e durante il corso del medesimo anno di assenze ingiustificate (art. 114 del d.Lgs. n. 297 del 1994 e art. 2 del DM. 13 dicembre 2001, n. 489). I dirigenti scolastici possono assumere le iniziative più idonee per contenere il fenomeno riscontrato e quindi prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze, i medesimi dirigenti provvedono ad informare le autorità comunali che possono provvedere ad ammonire i responsabili dell'adempimento e dare contestuale notizia ai centri di assistenza sociale.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Ciò posto, però, preme soffermarsi su procedure a breve termine che i dirigenti scolastici dovrebbero adottare per segnalare precocemente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni quei bambini e ragazzi che accumulano un determinato numero di assenze. A tal riguardo, si potrebbe prevedere anche un presupposto obiettivo al verificarsi del quale il dirigente scolastico debba attivarsi (ad. es. un determinato numero di assenze in un periodo di tempo).

Un'azione precoce consentirebbe di predisporre percorsi di sostegno per la famiglia e di accompagnamento per i minori per ovviare al ricorso a provvedimenti come quelli di allontanamento dal contesto familiare.

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso e multidimensionale, non riconducibile a un'unica causa e che necessita di uno sguardo ampio e pluridisciplinare per essere compreso e soprattutto affrontato.

Da ultimo gli effetti della pandemia, il ricorso alla Dad e alla didattica digitale integrata, nonché l'avvicinarsi nelle differenti regioni del nostro Paese, di lockdown di intere scuole o di singole classi, hanno avuto un effetto negativo sui livelli di apprendimento e sulla discontinuità delle frequenze, che ha aumentato il rischio di abbandono da parte dei ragazzi con maggiore fragilità i quali registravano già una frequenza saltuaria e difficoltà di acquisizione di conoscenze e competenze. La pandemia, purtroppo, ha reso ancora più grave il fenomeno della dispersione scolastica e segnali molto allarmanti sono arrivati da varie realtà italiane, così come segnalato da varie procure, soprattutto del meridione. In tali luoghi, peraltro, la dispersione scolastica è legata al reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata, che ha maggiore presa nei confronti di quei giovani che vivono in condizioni di vulnerabilità e disagio personale e familiare.

A tal proposito, questa Autorità sta svolgendo uno studio sul fenomeno mediante un ciclo di audizioni di esperti, rappresentanti di istituzioni, associazioni e fondazioni. Gli esiti del lavoro saranno pubblicati a breve.

Si segnala, altresì, che per combattere il fenomeno della dispersione scolastica sono stati stipulati protocolli tra INPS, Comune, Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, prefettura, tribunale per i Minorenni e Ufficio Scolastico Regionale, che prevedono l'assegnazione del Reddito di Cittadinanza subordinatamente al rispetto dell'obbligo scolastico da parte delle famiglie con figli tra i 6 e 16 anni. In particolare, è previsto che, in sede di definizione dei patti per l'inclusione sociale, si inserisca l'impegno al rispetto dell'obbligo di iscrizione e frequenza scolastica dei figli minori tra le condizioni indispensabili proposte per la sottoscrizione ai beneficiari del reddito di cittadinanza.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Il mancato rispetto di tale condizione sarà segnalato all'Inps per le conseguenti valutazioni sulla decadenza dal beneficio economico.

Anche il tempo pieno e la mensa scolastica, quale livello essenziale di prestazione, costituiscono fattori di prevenzione della dispersione scolastica. Il tempo pieno e le mense sono state inserite nel piano della *European Child Guarantee* che ha lo scopo di assicurare che ogni bambino in Europa a rischio povertà o di esclusione sociale abbia effettivamente accesso ai diritti fondamentali nonché nel 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Modifiche alla legge 29 maggio 2019, n. 71

Si accoglie con favore l'introduzione del sostegno psicologico agli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) che le regioni possono fornire, anche attraverso convenzione con gli uffici scolastici regionali, alle scuole di ogni ordine e grado che lo richiedano. Sarebbe opportuno che tale servizio lavori per gruppi classe o gruppi scuola in collaborazione e integrazione con le altre figure professionali (pedagogista/educatore, assistente sociale, mediatore culturale) e i servizi del territorio, per realizzare una effettiva integrazione socio-educativa-sanitaria garantendo una presa in carico tempestiva degli studenti in situazione di difficoltà di varia natura nel percorso scolastico.

Qualche perplessità si nutre sul ruolo attribuito al dirigente scolastico dall'art. 3, comma 1, lett. e): mentre l'attuale formulazione dell'art. 5 della L. n. 71/17 gli impone di segnalare unicamente ai genitori o ai tutori atti di cyberbullismo di cui veniva a conoscenza e ad attivare azioni educative, la presente proposta prevede che *"nei casi più gravi"* egli possa coinvolgere i servizi sociali o *"riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio-decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404..."*.

Si ritiene, invece, necessario che la norma preveda l'obbligo di segnalare tali gravi condotte al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni: sia per le eventuali iniziative ai sensi degli artt. 333 e 336 cc, ossia per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale che ai sensi dell'art. 25 RDL n. 1404/34.

La disposizione potrebbe tradursi di fatto in una compressione dell'esercizio della responsabilità genitoriale senza nessun intervento della autorità giudiziaria minorile. Si rammenta al riguardo l'importanza della famiglia e della sua funzione educativa primaria nella lotta al fenomeno. L'art. 30 della Costituzione riconosce il diritto/dovere di ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli: i genitori devono essere coinvolti nell'educazione dei loro figli anche ad un corretto utilizzo delle tecnologie. Per tale motivo è necessario potenziare anche la formazione delle famiglie sul piano della conoscenza della rete e dei suoi rischi, promuovendo la realizzazione di laboratori scolastici di educazione digitale rivolti non solo ai ragazzi ma anche ai loro genitori.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835

Rientra nella competenza amministrativa o rieducativa del tribunale per i minorenni la predisposizione di alcuni strumenti di protezione dei minori a rischio sociale per evitare la possibilità che lo stesso sia implicato in situazioni di rilevanza penale. L'art. 25 RDL prevede un intervento preventivo del tribunale per i minorenni, anche nei confronti dei minori non imputabili, per coloro che hanno dato *"manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere"*.

Ad oggi è certamente apprezzabile l'intento della proposta, in un'ottica di riforma che prescinde dalle situazioni riconducibili al bullismo, di rivedere l'attuale disposizione: si condivide che, in un complessivo riassetto del sistema, le segnalazioni arrivino alla sola procura minorile che poi inoltrerà il ricorso al tribunale per i minorenni.

Altrettanto apprezzabile è la previsione di una tipologia di misure secondo un principio di gradualità, con l'introduzione del contraddittorio nonché di un intervento preliminare rispetto a dette misure. Tuttavia, qualche criticità potrebbe derivare dall'attuale proposta normativa in quei casi in cui la situazione imponga di applicare direttamente una misura più incisiva senza dover attendere la conclusione della misura più blanda.

Si segnalano poi perplessità sulla proposta distinzione tra la misura del progetto di intervento educativo sotto la direzione ed il controllo dei servizi sociali e quella dell'affidamento al servizio sociale. Non risulta chiara, infatti, la differenza tra le stesse in quanto entrambe comportano di per sé un affidamento al servizio sociale, inteso come sostegno e riferimento educativo, mentre i compiti di mantenimento, istruzione ed educazione continuano a essere attribuiti agli esercenti la responsabilità genitoriale. Si suggerisce, quindi, la previsione di una unica misura, vista la sostanziale coincidenza tra le stesse.

Molto utile alla ricostruzione delle relazioni è l'introduzione di spazi dedicati a un confronto reale fra minori, come la mediazione, che può essere effettuata fra bullo e vittima, con la presenza necessaria dei due nuclei familiari oppure con percorsi di mediazione scolastica che coinvolgano tutta la classe.

Si evidenzia, a tal proposito, che fra i compiti che la legge istitutiva assegna a questa Autorità – in particolare all'art. 3, comma 1, lett. o), della legge 12 luglio 2011, n. 112 – figura specificamente quello di *"favori[re] lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore"*.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Proprio perché è compito dell'Agia diffondere la giustizia riparativa, è stato avviato un progetto, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che ha come finalità una ricerca sui programmi di giustizia riparativa in uso in Italia e sugli effetti che questa ha sui minori autori di reato e sulle vittime, anch'esse minorenni. Sono previste azioni di disseminazione territoriali dei risultati della ricerca. E' stato istituito un Comitato scientifico, composto da esperti, che ha il compito di supportare la ricerca, fornendo indicazioni, pareri, criteri generali sull'indagine, validandone gli strumenti e i risultati. È stato altresì coinvolto il Forum europeo per la giustizia riparativa (EFRJ). A supporto del progetto, esso fornisce una panoramica europea circa i contenuti oggetto della ricerca, contribuendo alla costruzione degli strumenti d'indagine.

Si propone, infine, di inserire una norma che preveda espressamente l'istituto del prosieguo amministrativo, ossia di accompagnare i minorenni all'autonomia, oltre la maggiore età, anche al di fuori della previsione di irregolarità della condotta di cui all'art.25 RDL n. 1404/34, in analogia a quanto stabilito dall'art. 13 della legge n. 47/17 per i minori stranieri non accompagnati, sul presupposto di una maggiore vulnerabilità data dal percorso migratorio.

E' fondamentale per tanti ragazzi cresciuti in comunità che una volta maggiorenni non possono tornare dalle loro famiglie e non sono ancora in grado di essere autonomi, essere sostenuti dai servizi sociali almeno sino al compimento dei 21 anni.

Conclusioni

E' condivisibile l'intento del legislatore di prevedere strumenti normativi che trattino contestualmente il bullismo ed il cyberbullismo quali espressione di un medesimo fenomeno. Quest'ultimo può essere contrastato con efficacia mediante azioni preventive di sostegno psicologico, di mediazione, di maggiore coinvolgimento delle istituzioni e delle famiglie, fornendo agli adolescenti (tra i quali si realizza in maggior misura il fenomeno del bullismo) una adeguata educazione. La formazione, l'educazione alla legalità, alla cittadinanza determinerebbero, in via mediata, anche il ridimensionamento del fenomeno dell'abbandono scolastico, dell'ingaggio da parte della criminalità organizzata o addirittura la formazione da parte degli stessi minori di forme aggregate di violenza.

Il rafforzamento delle azioni preventive è necessario tenuto conto che gli autori del bullismo e del cyberbullismo dimostrano inconsapevolezza rispetto alla gravità delle loro azioni, della violenza verbale e fisica nei confronti di un altro adolescente.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Così come si ritiene opportuno, a tali fini, la previsione di uno strumento normativo in cui possano trovare organica disciplina i diversi fenomeni che dal punto di vista soggettivo coinvolgono i minori sia come autori che come vittime e dal punto di vista oggettivo ricomprendono le varie condotte socialmente allarmanti che oltre al bullismo e cyberbullismo possono manifestarsi in violenza tra i minori, pornografia, reati sessuali, uso distorto dei social-media.

Per tutelare i ragazzi dalle insidie del web è necessario rafforzare la loro consapevolezza rispetto alle implicazioni che ha ogni parola, immagine o altra espressione in rete e investire sull'educazione digitale quale vera e propria "educazione civica" nell'epoca della cittadinanza digitale. E' indispensabile promuovere e rafforzare una solida alleanza educativa tra scuola e famiglia. Ma per fronteggiare uno scenario così articolato, dove l'uso interattivo delle nuove forme di comunicazione rende estremamente difficile proteggere i minori anche da loro stessi e da ogni possibile fenomeno, è necessaria una decisa strategia di risposta sia da parte di tutte le istituzioni pubbliche che degli operatori privati.

Sicuramente un ruolo incisivo e preventivo possono assumere anche i gestori delle piattaforme tecnologiche, in modo da minimizzare gli effetti prodotti dalla presenza e dalla persistenza in rete di espressioni violente, ingiuriose, diffamatorie nei confronti di minori, anche con riferimento anche ad altre manifestazioni violente come la pedopornografia e l'istigazione all'odio.

Cordiali saluti

Carla Garlatti